

(PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI  
BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.p.A.  
IN BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.)

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto all'unico punto dell'ordine del giorno:

- **Progetto di fusione per incorporazione di Banca Agricola Mantovana S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

La presente relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., è stata redatta, pur non essendo espressamente prevista ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, nel caso di incorporazione di società interamente detenuta, in ottemperanza agli obblighi imposti dal 2° comma dell'art. 70 del Regolamento Emittenti ed in conformità con quanto disposto dall'Allegato 3A richiamato dal medesimo articolo.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 2505 codice civile, non si è provveduto a richiedere la relazione degli esperti, stabilita dall'art. 2501-sexies, in quanto la Società Incorporante detiene, e deterrà fino ad esaurimento della procedura di fusione, il 100% del capitale sociale della Società Incorporata.

**1. Illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento**

1.1 Tipo di Fusione

La fusione sarà realizzata mediante la fattispecie della fusione omogenea per incorporazione diretta, essendo la Società Incorporata interamente posseduta dalla Società Incorporante.

Dal punto di vista civilistico, l'operazione si realizzerà in conformità con gli artt. 2501 e ss del codice civile e secondo modalità e condizioni descritte nel progetto di fusione.

1.2 Società partecipanti alla fusione

Società Incorporante: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "BMPS"), con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3, capitale sociale interamente versato Euro 4.451.299.156,28 suddiviso in n. 5.492.986.286 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,67, n. 1.131.879.458 azioni privilegiate del valore nominale unitario di Euro 0,67 e n. 18.864.340 azioni di risparmio del valore nominale unitario di Euro 0,67, iscritta nell'albo delle Banche di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/93, codice banca 1030.6 ed iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526, con pari numero di codice fiscale e partita IVA, Capogruppo del Gruppo Bancario MONTEPASCHI (codice gruppo 1030.6).

Società Incorporata: Banca Agricola Mantovana S.p.A. (di seguito anche “BAM”), con sede legale in Mantova, Corso V. Emanuele 30, capitale sociale interamente versato pari ad Euro 787.800.000,00 rappresentato da n. 780.000.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,01 cadauna, iscritta nell’albo delle Banche di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/93, codice banca 5024.5 ed iscritta al Registro Imprese di Mantova al n. 02017160207 con pari numero di codice fiscale e partita I.V.A., appartenente al Gruppo Bancario MONTEPASCHI (codice gruppo 1030.6)

### 1.3 I motivi dell’operazione

L’operazione di cui all’ordine del giorno si pone in linea con le indicazioni emerse dal Piano Industriale di Gruppo 2008-2011, approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMPS nella seduta del 10 marzo u.s., che prevede, tra l’altro, una profonda riconfigurazione strutturale dell’attuale morfologia del Gruppo medesimo ed una razionalizzazione della rete, attraverso operazioni societarie tra le quali figura l’integrazione della controllata Banca Agricola Mantovana S.p.A..

Il nuovo Piano Industriale del Gruppo Montepaschi prevede, infatti, interventi di forte trasformazione del Gruppo in grado di “liberare” valore, tanto in termini di miglioramento della performance commerciale, quanto di recupero di efficienza e di ottimizzazione della gestione dei rischi e del capitale. Tale complesso di interventi – la cui conclusione è prevista entro il primo trimestre del 2009 – comporta un ampio riassetto strutturale, sia con riferimento alla recente operazione di acquisizione di Antonveneta, che in termini di rivisitazione delle strutture “as is” del Gruppo Montepaschi nel suo complesso.

Il Piano Industriale prevede interventi di ottimizzazione dell’assetto distributivo secondo il principio della “dominanza” territoriale (“unica Banca per singolo territorio”) e conseguente eliminazione delle sovrapposizioni attualmente esistenti, in modo da incrementare l’efficacia commerciale della Rete e da consentire – al tempo stesso – un miglioramento strutturale dell’efficienza del Gruppo.

L’operazione di integrazione societaria di Banca Agricola Mantovana S.p.A., Banca Rete del Gruppo, non solo faciliterà il riassetto morfologico della Rete a supporto delle strategie di crescita del Gruppo, ma permetterà anche una maggiore incisività degli interventi di trasmissione degli input commerciali e recupero di efficienza, sia in termini di manovra sulle risorse, sia per quanto attiene all’efficientamento delle altre spese amministrative, attraverso la razionalizzazione delle strutture e dei processi operativi di Gruppo.

Il valore del marchio aziendale della società incorporata sarà salvaguardato nelle zone di insediamento tradizionale e potrà essere utilizzato secondo quanto previsto dall’art. 1, punto 1, dello statuto di BMPS: *“La società può utilizzare nei propri segni distintivi marchi delle società incorporate, nonché quelli posseduti da tali società, purché accompagnati dalla propria denominazione”*.

Le strategie di efficientamento previste nel Piano Industriale di Gruppo 2008-2011 saranno strettamente correlate alla manovra sulle risorse e alle operazioni societarie e di riorganizzazione delle filiere “di servizio”. Le azioni di efficientamento rappresentano una leva essenziale per rendere l’integrazione di Banca Agricola Mantovana e il riassetto di Gruppo produttive di tangibili benefici. Esse si estrinsecheranno attraverso sei direttici fondamentali:

- **manovra organizzativa**, che prevede liberazioni di risorse dalle strutture centrali (per effetto dei nuovi assetti organizzativi/interventi di revisione dei processi operativi) ed assorbimenti a fronte di iniziative di rafforzamento commerciale;

- **manovra sulle risorse**, riferita ai processi di contenimento e ricomposizione del personale in organico (entrate/uscite);
- **interventi sul processo del credito**, riferita alla rivisitazione di uno dei più qualificanti processi aziendali per ridurne i costi operativi ed i rischi, aumentando contestualmente la qualità di servizio al cliente ed il supporto allo sviluppo del business;
- **manovra su altre spese amministrative**, tesa al contenimento dei costi per il funzionamento dei processi aziendali, valorizzando a pieno il potenziale di risparmio generato dalle operazioni di integrazione previste dal Piano Industriale di Gruppo 2008-2011;
- **razionalizzazione degli attuali poli di back-office e ICT di Gruppo** e contestuale ottimizzazione dei poli produttivi della Capogruppo;
- **interventi sulla filiera immobiliare**, riferita alle opportunità di revisione strutturale del comparto in ottica di migliore presidio dei costi di produzione e della qualità erogata.

#### 1.4 Aspetti giuridici

Poiché Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. detiene la totalità del capitale sottoscritto e versato di Banca Agricola Mantovana S.p.A. - pari ad Euro 787.800.000,0 - alla fusione saranno applicate le previsioni di cui all'art. 2505 del Codice Civile in materia di "incorporazione di società interamente possedute", che consentono una semplificazione procedurale. Per tale motivo non sono previste modifiche statutarie della Società Incorporante legate all'incorporazione.

La proposta di fusione oggetto della presente relazione non configura in alcun modo la fattispecie prevista dall'art. 2501-bis del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2503 del codice civile i creditori delle società partecipanti alla fusione possono opporsi alla stessa entro sessanta giorni dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis c.c.

Non esistono particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni cui venga riservato un trattamento differenziato.

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

#### 1.5 Aspetti contabili

L'operazione di fusione per incorporazione avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali al 31 marzo 2008 delle due società.

### **2. Modalità di assegnazione delle azioni della società Incorporante**

La proposta fusione per incorporazione non richiede alcun aumento di capitale della Società Incorporante a favore dei soci della Società Incorporata; conseguentemente non viene determinato alcun rapporto di cambio e non è previsto alcun conguaglio in denaro.

La fusione avrà per effetto l'annullamento di tutte le azioni ordinarie e non vi sarà alcuna assegnazione di azioni né alcun rapporto di concambio di azioni. Non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni dell'art. 2501 *ter*, 1° comma, nn. 3), 4), 5) e degli artt. 2501 *quinquies* e 2501 *sexies* ai sensi del richiamato art. 2505 del Codice Civile.

**3. Data di decorrenza dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della società incorporante o di quella risultante dalla fusione.**

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi *ex art. 2504 bis* del Codice Civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile.

Le operazioni della Società incorporanda saranno imputate, ai fini contabili e fiscali, al bilancio dell'incorporante a partire dal 1° gennaio 2008.

**4. Riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione**

Per quanto attiene ai riflessi tributari dell'operazione, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività dell'incorporanda sono acquisite nel Bilancio dell'incorporante in regime di continuità fiscale (art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle imposte dei redditi).

**5. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società incorporante a seguito dell'operazione**

L'operazione non avrà alcun effetto modificativo degli attuali assetti partecipativi nella Incorporante in quanto l'operazione di fusione non comporterà l'emissione, da parte di BMPS, di nuove azioni.

**6. Effetti della fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico**

Non risultano effetti della fusione su patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art.122 del TUF aventi ad società partecipanti alla fusione medesima.

**7. Valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'art. 2437-quinques del codice civile**

La proposta fusione per incorporazione di BAM in BMPS non comporta esclusione dalla quotazione; non ricorre pertanto l'ipotesi di recesso prevista dall'art. 2437-quinques del codice civile.

---ooOoo---

La presente relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 70 del Regolamento degli Emittenti approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e aggiornamenti, nonché comunicata a Consob ai sensi dell'art. 90 dello stesso Regolamento.

---ooOoo---

Signori Azionisti

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad approvare le seguenti proposte:

“L’Assemblea Straordinaria degli azionisti, udite le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

#### DELIBERA

**a)** di approvare il progetto di fusione per incorporazione, iscritto nel Registro delle Imprese di Siena in data **xx mese 2008**, di

⇒ Banca Agricola Mantovana S.p.A., con sede legale in Mantova, Corso V. Emanuele 30, capitale sociale interamente versato pari ad Euro 787.800.000,00 rappresentato da n. 780.000.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,01 cadauna, iscritta nell’albo delle Banche di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/93, codice banca 5024.5 ed iscritta al Registro Imprese di Mantova al n. 02017160207 con pari numero di codice fiscale e partita I.V.A., appartenente al Gruppo Bancario MONTEPASCHI (codice gruppo 1030.6)

in

⇒ Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3, capitale sociale interamente versato Euro 4.451.299.156,28 suddiviso in n. 5.492.986.286 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,67, n. 1.131.879.458 azioni privilegiate del valore nominale unitario di Euro 0,67 e n. 18.864.340 azioni di risparmio del valore nominale unitario di Euro 0,67, iscritta nell’albo delle Banche di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/93, codice banca 1030.6 ed iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526, con pari numero di codice fiscale e partita IVA, Capogruppo del Gruppo Bancario MONTEPASCHI (codice gruppo 1030.6)

sulla base delle situazioni patrimoniali al 31 marzo 2008 sia per la società incorporante che per la società incorporanda, il tutto come descritto nel progetto di fusione medesimo, dando alla fusione efficacia fiscale e contabile a decorrere dal 1° gennaio 2008;

**b)** di conferire al Presidente, ai Vice Presidenti e al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutive a norma di legge le precedenti deliberazioni, ivi compresa la facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, determinando ogni modalità dell’operazione, intervenendo alla stipulazione dell’atto di fusione di cui al punto **a)** che precede e di ogni altro atto inerente o conseguente, con facoltà di fissare la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione in data successiva alla data dell’ultima iscrizione, consentendo vulture, trascrizioni, annotazioni nei pubblici registri e in genere provvedendo a tutto quanto necessario per la completa attuazione delle precedenti deliberazioni, con ogni potere nessuno escluso. Quanto sopra, occorrendo, anche a mezzo di mandatario o mandatari.”